

Decreto n. 2328

**LA RETTRICE**

**VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma  
- UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;

**CONSIDERATO** che tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto  
del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi  
del D.lgs 231/01, del codice etico e del piano triennale della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo;

**VISTA** la delibera del Senato accademico n. 248 del 22 settembre 2025;

**VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 163 del 2 ottobre 2025,

**EMANA**

l'allegato "Regolamento per la premialità di ateneo".

Roma, 8 ottobre 2025

La Rettrice

Prof.ssa Mariagrazia Russo



## REGOLAMENTO PER LA PREMIALITÀ DI ATENEO

### Indice

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 Costituzione del Fondo per la premialità .....	3
Art. 3 Modalità di calcolo della premialità .....	3
Art. 4 Modalità di conferimento della premialità .....	4
Art. 5 Norme transitorie e applicazione del presente regolamento .....	4

*Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.  
La forma maschile utilizzata nel presente regolamento è da intendersi inclusiva.*

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
4	22/09/2025	Revisione	Senato accademico del 22/09/2025 Consiglio di amministrazione del 02/10/2025



## **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D.lgs. 165/2001.

Il Fondo per la premialità è principalmente finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori e ricercatori che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti esterni pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni aventi per oggetto:

- a) Progetti istituzionali, nazionali e internazionali;
- b) Attività per conto terzi;
- c) Attività di collaborazione scientifica;
- d) Attività di co-sviluppo;
- e) Attività di trasferimento tecnologico.

I finanziamenti esterni per cui è consentita l'erogazione di compensi incentivanti sono esclusivamente quelli per cui sono previsti un prelievo destinato al bilancio di Ateneo (v. Regolamento per la gestione di progetti, attività per conto terzi, collaborazione scientifica, co-sviluppo e trasferimento tecnologico).

## **Art. 2 Costituzione del Fondo per la premialità**

Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:

1. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali non attribuiti);
2. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
3. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
4. appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005.

## **Art. 3 Modalità di calcolo della premialità**

Il referente scientifico delle attività di cui all'art. 1 può decidere di destinare, tramite il Fondo per la premialità, una quota forfettaria dell'importo finanziato all'incentivo di uno o più membri del gruppo di ricerca.

L'incentivo è pari al 5% dell'importo finanziato all'UNINT con l'applicazione di un tetto massimo in funzione della tipologia di finanziamento:

Fino a € 3.000 per un importo finanziato a UNINT < € 500.000

Fino € 7.500 per un importo finanziato a UNINT ≥ € 500.000





L'incentivo sarà prelevato, tramite il Fondo per la premialità, dall'importo finanziato all'UNINT in termini di personale strutturato e/o overhead.

I compensi al personale dipendente non possono in ogni caso essere superiori al 20% del trattamento economico lordo annuo del beneficiario, anche nel caso di partecipazione a più attività di cui all'art. 1.

Il compenso incentivante può essere erogato a condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali verso il finanziatore. I compensi, a valere sui finanziamenti ottenuti, non saranno erogati qualora gli importi spesi non siano stati riconosciuti a rendicontazione ovvero nel caso in cui siano state impiegate risorse per un valore inferiore all'80% del finanziamento.

#### **Art. 4 Modalità di conferimento della premialità**

I compensi incentivanti sono erogati al responsabile scientifico e al personale che ha l'attestazione del responsabile scientifico di aver collaborato all'acquisizione e/o gestione delle attività di cui all'art. 1. Il responsabile scientifico può optare per la condivisione dell'incentivo con gli altri componenti del gruppo di ricerca. I professori ed i ricercatori possono rinunciare al compenso spettante, e destinare le risorse non percepite ai propri fondi di ricerca.

Ai fini dell'erogazione dei compensi, il responsabile scientifico presenta un prospetto al Direttore della Ricerca che dettagli le persone a cui erogare i compensi incentivanti nel rispetto dei limiti di cui all'art.3 entro il termine massimo di 6 mesi dalla fine delle attività di cui all'art. 1. Tali compensi sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto e previo versamento al Fondo per la premialità del prelievo destinato al bilancio di Ateneo.

Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

#### **Art. 5 Norme transitorie e applicazione del presente regolamento**

Il presente regolamento si applica ai progetti in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento e ai nuovi progetti. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.

